

Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo.

Art. 32

(Finanziamenti alle Associazioni del movimento cooperativo)

1. L'Amministrazione regionale riconosce il ruolo attivo delle Associazioni regionali di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a) e b), nell'attuazione delle politiche di sviluppo e promozione del comparto e di diffusione dei principi cooperativi nonché nel concorso allo svolgimento delle attività di vigilanza sul comparto stesso, e ne promuove, sostiene e valorizza le iniziative caratterizzate da unitarietà propositiva e attuativa da parte di una pluralità di associazioni e accessibilità aperta e indifferenziata a tutti gli enti cooperativi della regione.

(2)(7)(9)

2. Al fine di supportare l'azione delle Associazioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere annualmente alle stesse finanziamenti, anche rapportati alla rappresentatività di ogni Associazione, destinati a sostenere le attività programmate dalle medesime riguardanti in particolare iniziative per:

a) la promozione cooperativa, compresa la nascita e lo sviluppo di nuove cooperative;

b) l'aggiornamento e la riqualificazione di soci, quadri e dirigenti di cooperative e dei propri operatori;

c) la divulgazione della cultura cooperativa e l'applicazione dei relativi principi nell'ambito dell'attività didattica e formativa, anche attraverso la promozione di stage e di percorsi orientativi;

d) la realizzazione di scambi di esperienze con organismi e organizzazioni nazionali e internazionali che operano nell'ambito della cooperazione;

e) l'organizzazione di attività non aventi natura economica atte ad agevolare la gestione degli enti cooperativi e l'adozione da parte degli stessi del bilancio sociale;

f) lo svolgimento di attività di consulenza volta al potenziamento delle cooperative in termini di presenza sul mercato e ottimizzazione dei processi organizzativi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato;

g) lo svolgimento di attività statistiche, di rilevamento e di revisione cooperativa a enti associati.

(5)(6)

3. Una quota dei finanziamenti per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 2 è destinata alle Associazioni in parti uguali; il residuo è ripartito tenuto conto, in ordine di priorità, del totale del valore della produzione delle cooperative associate, del numero delle revisioni effettuate, nonché del numero delle cooperative associate.

(8)

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare anticipatamente alle Associazioni regionali una quota non superiore al 70 per cento dello stanziamento annuale, ripartendo le quote spettanti proporzionalmente al numero degli enti cooperativi aderenti a ciascuna Associazione.

(3)

5. Con regolamento regionale sono definiti le percentuali del riparto, i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti e delle loro erogazioni anticipate, nonché le spese ammissibili; sono ammissibili le spese sostenute nel corso dell'anno cui si riferisce il programma di attività e quelle sostenute entro il mese di febbraio dell'anno successivo.

(1)

6.

(ABROGATO)

(4)

Note:

- 1** Parole aggiunte al comma 5 da art. 3, comma 9, L. R. 12/2009
- 2** Parole aggiunte al comma 1 da art. 58, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
- 3** Parole aggiunte al comma 4 da art. 58, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
- 4** Comma 6 abrogato da art. 2, comma 48, L. R. 22/2010
- 5** Lettera c) del comma 2 sostituita da art. 2, comma 67, L. R. 11/2011 , a decorrere dall'1 gennaio 2012, come stabilito dall'art. 2, c. 68, della medesima L.R. 11/2011.
- 6** Lettera g) del comma 2 sostituita da art. 2, comma 65, L. R. 27/2012
- 7** Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 21, lettera c), L. R. 5/2013
- 8** Comma 3 sostituito da art. 6, comma 21, lettera d), L. R. 5/2013
- 9** Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 20, L. R. 6/2013